

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4009	Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2013/4009 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2003/109/CE, sulla condizione dei cittadini di paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo”. Si indicano come tali i cittadini di paesi estranei all’Unione europea, i quali risiedano ininterrottamente e legalmente, in uno Stato della UE, da almeno 5 anni. A questi ultimi, l’art. 11 della sopra menzionata Direttiva attribuisce il diritto alle stesse forme di “prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale” previste per i cittadini del medesimo Stato UE nel quale risiedono. Tuttavia, il paragrafo 4 dello stesso art. 11 ammette che i singoli Stati membri possano limitare tale eguaglianza di trattamento alle sole “prestazioni sociali”, che si possano definire “essenziali”. Al riguardo, è stato precisato dalla Corte di Giustizia UE che, in materia di assistenza sociale, quando uno Stato membro della UE decide di restringere l’equiparazione, fra i suoi cittadini e i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, alle mere “prestazioni essenziali”, tale volontà deve risultare in modo esplicito. Sul punto, la Commissione ha individuato alcune norme italiane che prevedono forme di assistenza sociale, dal cui godimento vengono estromessi i predetti “soggiornanti di lungo periodo”. Si tratta, in particolare: 1) della “carta acquisti” prevista dal Decreto Legge 25/06/08 n. 112, convertito nella Legge 06/08/08, in favore di persone in condizioni di disagio economico, ultrasessantacinquenni o genitori/tutori di un minore di età inferiore ai 3 anni; 2) degli “assegni per il nucleo familiare e di maternità”, per i nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli sotto ai 18 anni. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali provvidenze dovrebbero essere estese anche ai residenti di lungo periodo, osservando che: 1) ove pure si considerino i sussidi, di cui alla fattispecie, come non “essenziali”, non sarebbe comunque consentito denegare i medesimi ai “residenti di lungo periodo”, in quanto dalla legislazione italiana non emergerebbe espressamente la volontà di limitare l’equiparazione, di cui sopra, alle “prestazioni essenziali”; 2) anche se il legislatore italiano avesse manifestato chiaramente la volontà di limitare l’equiparazione, di cui sopra, alle prestazioni “essenziali”, è dato invenire sia nella legislazione UE nel suo complesso, sia nella stessa legislazione italiana (Legge quadro 8/11/2000 n. 328), la qualificazione degli interventi di sostegno dei minori - che si trovino in situazioni di disagio - in termini di sussidi sociali “essenziali”. Inoltre, nemmeno il recente Decreto Legge n. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito nella Legge n. 35/2011, avrebbe del tutto tacitato le richieste della Commissione: infatti, con tali interventi, i “soggiornanti di lungo periodo” possono accedere alle predette forme di sostegno sociale solo nei limiti seguenti: 1) per un periodo “sperimentale” circoscritto a 12 mesi; 2) a condizione che risiedano in una delle 12 città italiane già preindividuate dalla disciplina nazionale; 3) necessariamente in base a modalità da definirsi con Decreto ministeriale, a tutt’oggi non ancora emesso.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implicherebbe un aggravio della spesa pubblica, ove la platea degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali in oggetto venisse estesa anche ai “residenti di lungo periodo”.

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

"Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria, della disciplina italiana che regola la partecipazione di atleti di altri Stati membri alle gare di pallanuoto a livello professionale. La normativa nazionale censurata è contenuta nello Statuto della Federazione italiana nuoto (FIN), oltre che nel Regolamento della stessa Federazione e nelle regole di gara applicate alle competizioni della stagione sportiva 2011-2012. In particolare, il menzionato Statuto dispone che, degli atleti non italiani tesserati alla stessa FIN, sono ammessi a partecipare alle gare a squadra i soli atleti di pallanuoto autorizzati dalla FIN medesima. Quindi, la norma prevede che, per quanto riguarda gli atleti stranieri di pallanuoto, l'autorizzazione si indirizzi soltanto a quelli, fra loro, che siano tesserati della FIN. L'iscrizione presso la FIN, pertanto, assurge a condizione necessaria per poter partecipare alle competizioni a squadra del settore. Al riguardo, l'art. 11, co. 1, punto III del sopra citato Regolamento Organico della FIN stessa, stabilisce che – in relazione alla specialità della pallanuoto e per le società partecipanti ai campionati nazionali di pallanuoto serie A e serie B – i giocatori stranieri possono ricevere la tessera della FIN soltanto in numero non superiore ad un atleta per le anzidette società. Le regole di gara per la stagione sportiva 2011-2012, inoltre, prevedono criteri ancor più restrittivi in ordine alla possibilità di tesseramento presso la FIN di atleti non italiani (non più di due per la serie A1 categoria maschile; non più di una per la serie A1, categoria femminile). Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, l'art. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori in tutta la UE. Tale principio impone, infatti, che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di "accesso" al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, siano le stesse garantite ai lavoratori interni, onde evitare che i primi siano svantaggiati rispetto ai secondi e, pertanto, meno liberi, rispetto a questi ultimi, di "circolare" e lavorare nello Stato in questione. Contraddetto, altresì, anche l'art. 4 del suddetto Reg. 492/2011, che ribadendo il principio predetto, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi (tale limitazione, nel caso di specie, deriva indirettamente dalle norme sul tesseramento). Ora, la FIN rappresenta un ente di diritto privato e non una pubblica Amministrazione. Tuttavia lo statuto, nonché il regolamento ed il bilancio della FIN, debbono essere approvati dal CONI, il quale è altresì un finanziatore della FIN medesima. Essendo il CONI, d'altra parte, un ente di diritto pubblico dipendente dal Ministero della Cultura, ricorrono tutti gli elementi idonei a ritenere che la FIN ricada, direttamente o indirettamente, sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, per cui - come acclarato da una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - anche l'associazione sportiva privata, di cui si tratta, deve garantire la compatibilità delle sue regole con la disciplina comunitaria.

Stato della Procedura

Il 25 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/2053 – ex art. 258 del TFUE.**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incorretto recepimento, in Italia, della Direttiva 2004/38/CE, rivolta a favorire l'ingresso ed il soggiorno, in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari, questi ultimi anche se non titolari della cittadinanza di uno Stato membro UE. Le Autorità italiane hanno recepito tale Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, tuttavia adottando, successivamente, una serie di atti di natura legislativa e anche amministrativa a completamento del testo originario. Nel complesso, tale normativa risulterebbe non completamente conforme al disposto della Direttiva sopra menzionata. Fra i rilievi sollevati dalla Commissione, il primo concerne il recepimento dell'art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva in oggetto, il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest'ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile "debitamente attestata". Pertanto, la disciplina comunitaria impone che l'elemento della "stabile relazione" venga provato, ma non indica quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l'art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/07, introduce al riguardo una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta "stabile relazione": infatti, si dispone in esso articolo che tale rapporto - fra il cittadino dell'altro Stato membro e il suo partner - debba essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo. Pertanto, la "stabile relazione", ai sensi della legge italiana, deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato dal quale proviene il cittadino dell'Unione, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall'altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti. Un'ulteriore limitazione dei mezzi di prova ammissibili, non prevista dalla normativa europea, è ravvisabile circa la fattispecie dell'ingresso in Italia di cittadini di altro Stato UE o dei loro familiari, privi dei documenti di viaggio o del visto di ingresso: al riguardo, la Direttiva prevede che il respingimento alla frontiera non possa essere adottato ove il soggetto, pur privo dei suddetti documenti, provi comunque la titolarità del diritto alla libera circolazione nella UE, servendosi all'uopo di prove indicate, genericamente, come "altre". Sul punto, il Decreto italiano prevede, invece, che i documenti di viaggio mancanti possano essere sostituiti solo da altri documenti previsti dall'ordinamento dello Stato di cui è cittadino il soggetto interessato. Un'altra censura riguarda l'attuazione della norma della Direttiva (art. 7, par. 1, lett. b) e c)) in base alla quale al cittadino UE ospite, o al suo familiare, si consente l'ingresso ed il soggiorno purchè dimostrino di disporre, per sé ed i familiari, di risorse economiche "sufficienti". Indebitamente, il Decreto italiano precisa che l'adeguatezza di tali risorse deve essere valutata con speciale riguardo alle risorse di cui il soggetto dispone per provvedersi un alloggio, introducendo in tal modo requisiti più rigorosi ed esigenti.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4163	Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti – Direttiva “servizi” 2006/123/CE e Direttiva 36/2005/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4059	Riconoscimento da parte dell’Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4163 – ex art. 258 del TFUE**

"Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea rileva la contrarietà, al diritto dell'Unione europea e segnatamente al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. "Codice della proprietà industriale"). In particolare, il comma 4 dell'art. 203 di tale Decreto individua le condizioni affinché i "consulenti della proprietà industriale", i quali siano stabiliti in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, possano rendere le loro prestazioni nello Stato italiano (la dizione "proprietà industriale" sta ad indicare quelle entità che, come i "brevetti", ricoprono un indubbio valore economico ma, in quanto immateriali, sono oggetto di una "proprietà" peculiare rispetto a quello comune). Quanto a tali condizioni, si fa riferimento alla necessità che l'operatore transfrontaliero assuma un "domicilio" in Italia. Ora, il suddetto principio della "libera prestazione dei servizi" impone che gli operatori di ciascuno Stato membro UE siano ammessi a prestare i loro servizi, in ogni altro Stato della stessa Unione, alle stesse condizioni applicate nei confronti degli operatori "domestici", cioè cittadini di quest'ultimo Stato o in esso residenti. Infatti, ove lo Stato UE "ospitante" riservasse, alle imprese di altri Stati membri interessate ad operare sul suo territorio, un trattamento meno vantaggioso di quello concesso alle imprese interne, le prime sarebbero meno "libere", rispetto alle seconde, di esercitare la loro attività in quel medesimo Stato, con conseguente compromissione del principio sancito dal Trattato. La Corte ritiene, pertanto, che il requisito relativo alla necessità di eleggere domicilio in Italia, come stabilito dalla succitata normativa nazionale per i consulenti in materia di proprietà industriale (soprattutto in materia di "brevetti") stabiliti in altri Stati UE, comporti per questi ultimi un aggravio economico superiore a quello imposto ai medesimi operatori in quanto italiani o residenti in Italia. Pertanto, la Corte sostiene che la disciplina italiana in questione leda l'assunto della "libera prestazione dei servizi", ex art. 56 TFUE. La Corte stessa ricorda, in ogni caso, che detto principio può subire, per previsione dello stesso Trattato TFUE, deroghe imposte dalla necessità di tutelare "ragioni imperative di interesse generale", cioè l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la sanità pubblica. In ogni caso dette deroghe devono rispondere ai requisiti di "obiettività" e "proporzionalità" rispetto alle finalità "generali" come sopra descritte, non potendo sopravanzare quanto strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi divisati. Ora, la Commissione ritiene che le Autorità italiane non abbiano fornito spiegazioni sufficienti in ordine alla funzionalità, della prescrizione contestata, a soddisfare le istanze di ordine generale sopra indicate. Inoltre, poiché alla data della presente "messa in mora", la soppressione del comma 4 dell'art. 203 del D. Lgs n. 30/2005, di cui sopra, non era ancora operativa, limitandosi a figurare in un mero progetto di Decreto Legge notificato alla Commissione, quest'ultima ha ritenuto di mantenere fermi i propri rilievi.

Stato della Procedura

Il 30/05/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare le censure della Commissione, le Autorità italiane hanno emanato la Legge del 6 agosto 2013, n. 97, il cui art. 2 ha abrogato il comma 4 dell'art. 203 del D. Lgs 30/2005

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE**

"Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il "riconoscimento" delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine alla "libertà" dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l'area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell'ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell'italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l'oggetto dell'insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purchè in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l'una presso l'Università per stranieri di Perugia, l'altra presso l'Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l'adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione "standard" del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell'italiano, necessari all'acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell'italiano viene considerata requisito preliminare al "riconoscimento", laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall'art. 45 TFUE, di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2268	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM ex 260 C-249/08	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2009/2268 - ex art. 258 del TFUE**

"Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 3, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 1 e 2 della Decisione 74/393/CEE del Consiglio, per aver stipulato una serie di accordi, in materia di pesca, con Libia, Tunisia ed Egitto. Il sopra menzionato art. 3 stabilisce, al par. 1, che l'Unione europea vanta, nel settore relativo alla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, una competenza esclusiva, per cui i singoli Stati UE non hanno il potere di regolare la materia in questione. Il paragrafo 2 del medesimo art. 3 aggiunge, inoltre, che all'Unione europea spetta una competenza del pari esclusiva in ordine alla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, nei casi in cui tale potestà esclusiva è espressamente prevista in un atto legislativo dell'Unione stessa, o quando la medesima è imprescindibile per consentire alla UE di esercitare le sue attribuzioni al livello interno o, infine, quando tali accordi internazionali avessero un impatto su norme unionali e non puramente interne ai singoli Stati membri. Di conseguenza, la Decisione 74/393/CEE stabilisce che, ogni qualvolta gli Stati dell'Unione stipulino o rinnovino accordi di cooperazione economica ed industriale con paesi terzi od organizzazioni internazionali, debbano notificarne il contenuto alla Commissione, in modo da porre in condizione quest'ultima di verificarne tempestivamente la conformità alle politiche comuni ed evitare, quindi, che contraddicano la competenza esclusiva della UE. Tale disciplina unionale riproduce, sostanzialmente, l'assetto normativo comunitario così come risultava all'epoca in cui gli Accordi contestati, stipulati dall'Italia, sono stati conclusi. Precisamente, la legislazione comunitaria vigente all'epoca dei suddetti Accordi - che la Commissione ritiene essere stata violata in ragione degli stessi - prevedeva, all'art. 3, par. 1, lettera e) del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 32 e con l'allegato I del medesimo Trattato, che la Comunità europea (ora sostituita dalla UE) avesse competenza esclusiva a stipulare convenzioni con soggetti terzi nel settore della pesca. Successivamente, tale spettanza esclusiva veniva ribadita con la Decisione del Consiglio del 3/11/76. Pertanto, la Commissione ritiene incompatibili con il regime UE, sopra delineato, una serie di memoranda of understanding, protocolli e intese per l'attuazione di accordi bilaterali in materia di pesca, che l'Italia ha concluso con alcuni paesi terzi mediterranei. In forza di detti accordi, l'Italia si è vista riconoscere forme di accesso, per le navi italiane, nelle acque territoriali dei paesi succitati, ai fini dell'esercizio della pesca. In proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia, ai sensi del sopra menzionato art. 3 del TFUE, non aveva il potere di negoziare tali accordi, dal momento che gli stessi incidono sulla politica unionale in materia di pesca. Inoltre, si addebita all'Italia l'ulteriore violazione degli obblighi di notifica imposti dalla Decisione 3/11/76 di cui sopra, in quanto la Commissione non sarebbe stata edotta delle intese in questione.

Stato della Procedura

Il 27/9/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE**

"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di "reti da posta derivanti", come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. "primavera araba"), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un'efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un'ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo italiano, se pure attualmente adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

PAGINA BIANCA

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanzia rio	Note
Scheda 1 2013/0232	Mancato recepimento della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0231	Mancato recepimento della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/0230	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico. Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0232– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, testo rilevante ai fini del SEE.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 marzo 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0231 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 marzo 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la presente Direttiva nell'ordinamento interno, a mezzo di Decreto del Ministero della Salute in data 26 marzo 2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0230 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico. Testo rilevante ai fini del SEE.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico, testo rilevante ai fini del SEE.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 1° marzo 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante Decreto del Ministero della Salute in data 27 marzo 2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.